


### NELLA COMPRAVENDITA DELLE BARCHE IL NOTAIO NON SERVE PIÙ

La legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del D.L. n. 223 del 4 luglio 2005, recante disposizioni per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, meglio nota come "normativa sulle liberalizzazioni delle professioni", ha apportato benefici anche all'utenza della nautica. L'art. 7 del provvedimento, infatti, dispone che l'autentica delle firme degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto la vendita di beni mobili registrati (come auto, moto e unità navali iscritte nei registri) o la costituzione di diritti di garanzia (privilegi, ipoteche, ecc.) sui medesimi beni possa essere richiesta anche agli uffici comunali (ma non a quelli marittimi), senza dover pagare alcun onere, fatti salvi ovviamente i diritti di segreteria. Pertanto, in occasione dei passaggi di proprietà di imbarcazioni e navi da diporto, nonché di carrelli porta-barca, non è più obbligatoria, anche se resta facoltativa, la firma del notaio, ma è sufficiente recarsi presso un ufficio comunale che provvederà ad autenticare la firma apposta dall'alienante sulla scrittura privata (munita di bollo) concernente il rapporto di compra-vendita. Lo stesso procedimento si applica anche per l'iscrizione di ipoteca, in base a scrittura privata, di cui all'art. 2835 del codice civile. Sono novità senza precedenti nel mondo della nautica, perché il settore è stato visto da sempre come il vitello grasso da spolpare. Nei casi di vendita di un'unità da diporto, il soggetto intestatario della barca deve presentarsi davanti al funzionario del Comune munito di un documento di riconoscimento che provvede all'autenticazione della firma della dichiarazione di vendita all'uopo predisposta. La dichiarazione deve contenere le complete generalità, la nazionalità e codice fiscale della parte venditrice, quelle della controparte-acquirente, nonché gli estremi d'identificazione dell'unità (caratteristiche tecniche, tipo di propulsione, potenza motore, sigla, numero e ufficio di iscrizione, prezzo di vendita). L'atto, per essere efficace, va perfezionato con la registrazione presso l'Ufficio del Territorio, da eseguirsi entro il termine di 20 giorni dalla data dell'atto. Le tariffe di registro, rivalutate dalla legge di conversione 31.3.2005 n. 43, sono articolate in relazione alla categoria di unità e alla lunghezza f.t.: per i natanti fino a 6 m 71,00 Euro, oltre 142,00 Euro; per le imbarcazioni fino a 8 m 404,00 Euro, fino a 12 m 607,00 Euro, fino a 18 m 809,00 Euro oltre i 18 metri 1.011,00 Euro. Per le navi da diporto l'importo è unico e ammonta a 5.055,00 Euro. L'atto deve essere presentato, per la trascrizione nei registri, all'ufficio in cui l'unità è iscritta nel termine di 60 giorni decorrente dalla data dell'atto stesso, pena la sanzione amministrativa di Euro 304,33 e il ritiro della licenza di navigazione, fino a quando la registrazione non sarà regolarizzata. Al conservatore navale, oltre all'atto, vanno consegnati i seguenti documenti: la

nota di trascrizione in duplice copia (in bollo), la dichiarazione sostitutiva di cittadinanza e residenza, nonché le ricevute comprovanti il pagamento dei diritti e dei tributi rispettivamente di 20,00 Euro e 61,97 Euro e la licenza di navigazione sulla quale verrà annotato il relativo passaggio di proprietà. Da quanto precede basta fare un breve calcolo per stabilire l'ammontare della spesa necessaria per eseguire il passaggio di proprietà di un'unità da diporto. Per non interrompere l'uso dell'unità, il codice della nautica ha istituito lo strumento della "ricevuta" che sostituisce, a tutti gli effetti, la licenza di navigazione per la durata di 20 giorni. Il documento è rilasciato dall'ufficio di iscrizione all'atto della presentazione della documentazione. Secondo un'interpretazione concorde del Comando Generale delle Capitanerie di Porto e la D.G. per la Navigazione e Trasporto marittimo e interno, il documento è valido per navigare anche all'estero. Con l'introduzione dell'obbligo della trascrizione degli atti (passaggi di proprietà, ipoteche, ecc.) entro un termine stabilito, si ravvisa la necessità, in occasione degli acquisti di unità da diporto, di effettuare preventivamente un controllo del registro in cui l'unità è iscritta, per accertare l'iscrizione di eventuali ipoteche, ma più precisamente se il venditore è anche intestatario. Nel passato, non essendovi l'obbligo della trascrizione dell'atto, i passaggi di proprietà talvolta non venivano effettuati, per cui si presentavano dei "vuoti" nella continuità delle trascrizioni. Con la riforma, ora tutti i passaggi di proprietà devono essere trascritti e quelli non ancora effettuati dovranno essere regolarizzati nel termine di 90 giorni (scaduti il 14 dicembre 2005) dalla data di entrata in vigore del codice della nautica. Verificandosi l'acquisto di un'unità in cui il proprietario non ha trascritto l'atto, sarà cura dell'ufficio d'iscrizione procedere a sanzionare il responsabile che non ha regolarizzato la propria trascrizione, sollevando in tal modo da ogni responsabilità l'acquirente, che invece ha trascritto nei termini il proprio passaggio di proprietà. In questo caso l'ufficio non applica la pena accessoria relativa al ritiro della licenza di navigazione. Un'ulteriore questione riguarda il caso in cui l'Ufficio finanziario non provvede a restituire l'atto registrato nei termini dei 60 giorni prescritti. In questo caso il ritardo non sarà imputabile all'acquirente, per cui la trascrizione dell'atto, non ancora registrato, potrà essere eseguita sulla base della nota di trascrizione con allegata la ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di registro, rinviando la presentazione dell'atto ad avvenuta registrazione. Quanto precede trova conferma nella direttiva di coordinamento n. 53589 dell'8 giugno 2005 della predetta D.G. per la Navigazione e il trasporto marittimo e interno. Il codice della nautica non ha risolto il problema relativo alla formazione del titolo di proprietà per i natanti da iscrivere nei registri.



Né tanto meno, a quanto sembra, la materia verrà affrontata dal regolamento al codice della nautica in corso di avanzata stesura, anche se lo stesso regolamento restituisce validità alla fattura (equivalente alla dichiarazione dell'alienante) che, autenticata e registrata, costituirà titolo definitivo ai fini dell'iscrizione delle unità nei registri. Al riguardo, nonostante le numerose segnalazioni fatte nelle sedi competenti, la voce della nautica non ha raggiunto lo scopo. Bastava fare ricorso allo strumento della certificazione sostitutiva, essendovi tutti i presupposti giuridici, quali il possesso del bene e la buona fede, ma così non è stato, quindi dobbiamo pensare a come cautelarci nell'ipotesi che, nel futuro, si voglia iscrivere la barca, per poter navigare a distanza superiore alle 12 miglia dalla costa, limite non consentito ai natanti, in quanto sprovvisti degli elementi di identificazione. In passato si è fatto ricorso a un artificio giuridico, in cui le parti erano costituite da un soggetto-venditore che si dichiarava proprietario-possessore del natante e dall'altra un soggetto-acquirente che era la controparte. L'artificio messo in atto, spesso era costituito da accordi tra parenti o amici, senza che effettivamente l'uno vendesse nulla all'altro. In tal modo si costituiva una sorta di scrittura privata contenente la sommaria descrizione del natante, che autenticata dal notaio e registrata, veniva presentata come titolo per l'iscrizione dell'unità. In assenza di una norma certa, cosa bisogna fare nel futuro per iscrivere un natante? Questa domanda la rivolgiamo ai competenti organi centrali, incaricati di fornire direttive chiare e univoche inerenti il procedimento e la trasparenza amministrativa. Nel frattempo ai lettori di "Nautica" si suggerisce, in occasione dell'acquisto dei nuovi natanti, di farsi rilasciare la fattura dal rivenditore munita di firma autenticata nei modi previsti dalla novella di cui alla citata legge n. 248 del 2006, con l'avvertenza che essendo un titolo di proprietà va sottoposta a registrazione, sin dall'origine, entro 20 giorni. Tuttavia, se registrata in tempi successivi bisogna pagare una penale. In proposito, considerato che la tariffa per un natante oltre i sei metri ammonta a 142,00 Euro forse sarebbe opportuno regolarizzare la registrazione sin dal momento dell'acquisto, conservando il documento per il futuro, se necessario. L'occasione ci ha consentito di fare un'ampia panoramica della complessa materia, nell'intesa di tenere informato il mondo della nautica sull'evoluzione che sta avendo la normativa che regola la proprietà dell'unità da diporto e i relativi procedimenti amministrativi.

Mario Biancucci